



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 225/13/cnc/fta

Roma, 30 aprile 2013

A tutti gli Ordini dei Chimici  
Loro Sedi

Oggetto: *Società tra professionisti.*

Nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013, è stato pubblicato il Decreto 8 febbraio 2013 n. 34 del Ministro della Giustizia contenente il regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

Con tale norma viene definitivamente introdotta nell'ordinamento la figura della "*società tra professionisti*", prevista dall'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, da organizzare, indifferentemente, come società di persone, di capitali o cooperativa. I professionisti che svolgono un'attività regolamentata nel sistema ordinistico, avranno la possibilità di fare impresa in forma associata, scegliendo uno tra i modelli societari previsti dal Codice Civile. Le nuove società tra professionisti non sostituiranno i modelli societari tra professionisti già in essere. Infatti, come si legge all'art. 10, comma 9, della legge 183/2011, "*restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge*". In altri termini, in attesa della effettiva operatività della normativa in merito alle STP, continua ad essere legittima la costituzione di associazioni tra professionisti, anche se viene a mancare la normativa di riferimento, che era contenuta nella abrogata Legge n. 1815/1939.

Il Decreto n. 34/2013 individua, innanzitutto, due tipologie societarie:

- 1) società tra professionisti, che è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile (quindi società di persone, di capitali, cooperative), avente a oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- 2) società multidisciplinare che è invece la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali.

La società tra professionisti può annoverare due tipi di soci: il **socio professionista** (cioè chi detiene le conoscenze e le competenze tecniche) e il **socio di capitale** (cioè quello che, non in possesso di qualifiche tecniche specifiche, partecipa alla STP come investitore). Quest'ultimi possono detenere al massimo un terzo del capitale della società e devono possedere determinati requisiti quali: quelli di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale (a cui la STP dovrà essere iscritta), il non aver riportato condanne definitive e non essere stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari. Costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

Per contro i soci professionisti, provenienti anche da Ordini diversi, devono detenere obbligatoriamente almeno i 2/3 del capitale, devono risultare iscritti ai rispettivi Albi professionali di appartenenza e rispettarne il codice deontologico, (*In ogni caso il numero dei soci professionisti e la*

*partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi - Legge 183/2011)*

Le STP devono avere come oggetto sociale l'esercizio, in via esclusiva, di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi Albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico (art. 1 Decreto n. 34/2013); l'incarico professionale non viene conferito al singolo professionista bensì alla società. Si può trattare di società di persone, società di capitali o società cooperative (costituite però da un numero di soci non inferiore a tre) in ogni caso l'esercizio delle attività professionali è riservata ai soci iscritti agli appositi Albi. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, (art. 10, comma 5, Legge 183/2011) deve comunque contenere l'indicazione di "Società tra professionisti".

Per quanto riguarda la composizione dell'organo amministrativo, la norma non precisa nulla, se ne potrebbe pertanto dedurre che sia possibile affidarlo anche a non professionisti o a soggetti non soci.

L'art. 10, comma 6, legge n. 183/2011 stabilisce che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. Il limite vale per tutto il periodo in cui la società resta iscritta all'Ordine di appartenenza. In merito, il regolamento prevede che l'incompatibilità vale anche in caso di società multidisciplinare, la relazione di accompagnamento al decreto attuativo sostiene però che spetta "all'interprete" della norma primaria la decisione sull'applicabilità del vincolo ai soci di capitale.

Le STP devono risultare iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, prevista dal D.Lgs. 96/2001 con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità, istituito presso la Camera di Commercio competente e allo stesso tempo presso l'Ordine professionale cui appartengono i suoi soci. Nel caso della Stp "multiprofessionale" la legge prescrive l'iscrizione presso l'Albo o il registro dell'Ordine o collegio professionale relativo all'attività espressamente individuato dai soci come "prevalente" nello Statuto o nell'atto costitutivo, in assenza di questa prevalenza, è prevista l'iscrizione plurima.

I soci professionisti della STP sono responsabili individualmente per le violazioni disciplinari in base alle regole deontologiche degli Ordini o Collegi ai quali sono iscritti. (art. 12 DM 34/2013) Anche per le società si configura una responsabilità disciplinare delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine alla quale è iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali al lui affidate.

Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto a Ordine o Collegio diverso da quello della STP, è ricollegabile a direttive impartite dalla società la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Il regime disciplinare da applicare è quello dell'Ordine a cui è iscritta la Società. Se per la STP vera e propria non si pongono dubbi, poiché a decidere sarebbe comunque l'Ordine di appartenenza dei soci professionisti, la situazione risulta più problematica nel caso di società multidisciplinare nell'ipotesi in cui i professionisti non connotino un'attività della società in misura prevalente. In tale ipotesi resta infatti aperta l'opzione di una plurima iscrizione con conseguenti regimi disciplinari concorrenti. Presumibilmente il Consiglio di disciplina che sarà investito per primo o "ratione materiae" dovrebbe essere quello che deciderà sui provvedimenti da adottare. Nell'ipotesi in cui la questione dovesse essere posta d'ufficio, il primo Consiglio di disciplina che dovesse agire risulterebbe essere quello competente ad applicare i provvedimenti disciplinari. Diversamente si rischierebbe di avere due tipi di decisioni su di un unico fatto. Le penalità previste dalle leggi professionali sono l'avvertimento, la censura, la sospensione, la cancellazione o radiazione dall'Albo.

Una delle principali caratteristiche delle società tra professionisti consiste nell'obbligo di massima trasparenza nell'informazione al cliente sulla composizione della società e sullo svolgimento dell'incarico affidato. La società tra professionisti è tenuta a fornire al cliente, al momento del primo contatto, le informazioni per iscritto relative:

- a) al diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
- b) alla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
- c) alla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento, segnalando l'elenco dei singoli soci professionisti con titoli e relative qualifiche professionali e, appunto, dei soci con finalità d'investimento.

La società deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti (con indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali) e di capitale. La prova degli obblighi di informazione deve risultare da un atto scritto. Come ogni documento di conferimento d'incarico professionale occorrerà riportare una clausola in cui si attesti che il cliente acconsente al trattamento dei dati da parte dei soci professionisti, dei loro ausiliari e collaboratori, sarà altresì opportuno precisare il socio o i soci che saranno titolari e responsabili dei dati personali.

Occorrerà infine, prevedere una clausola dalla quale risulti che il cliente è stato informato sugli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti in capo ai professionisti in materia di antiriciclaggio.

Il contenuto della domanda di iscrizione deve includere l'atto costitutivo della società, lo statuto, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese e il certificato di iscrizione all'albo e l'elenco dei soci non iscritti all'ordine a cui viene fatta la domanda. Se la S.T.P. è una società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo dell'atto costitutivo e statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.

L'Ordine può rifiutare l'iscrizione della società tra professionisti comunicando le motivazioni al legale rappresentante della società che ha tempo 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti su evidenziati, si deve segnalare come il Consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni deve essere motivato nella lettera di comunicazione.

Nel caso in cui sia venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società che non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, (decorrente dal momento in cui si è realizzata la situazione di irregolarità), il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'Albo, fermo restando il diverso termine stabilito dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge n. 183 del 2011 (sei mesi).

Il Decreto 8 febbraio 2013 n. 34, non chiarisce alcuni punti fondamentali quale ad esempio la possibilità o meno per le S.T.P. di essere assoggettate a fallimento, e alcuni aspetti relativi ad alcuni profili fiscali e previdenziali.

Secondo il primo orientamento dell'Agenzia delle Entrate l'utile prodotto dalle STP dovrebbe essere qualificato quale reddito da lavoro autonomo. L'esercizio di un'attività intellettuale regolamentata continuerà pertanto a pagare i contributi previdenziali soggettivi alla cassa di previdenza.

La quota di utile incassata dall'eventuale socio non professionista seguirà invece il doppio binario : se si tratta di un soggetto non imprenditore, si rimarrà nel campo del lavoro autonomo, per il socio imprenditore l'utile ottenuto dalla partecipazione alla STP si cumulerà al proprio reddito d'impresa . La fattura emessa dalla STP sarà gravata dal contributo integrativo che una volta incassato andrà versato alla cassa di previdenza di categoria. I compensi saranno assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20 %.

In altri termini l'esercizio in forma societaria dell'attività professionale regolamentata, se confermato l'orientamento sopra indicato, non potrebbe far venir meno i caratteri di personalità della prestazione resa dal singolo socio professionista.

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate verrà ufficializzato con apposita Risoluzione.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Prof. Chim. Armando Zingales

